

Roma, 12 gennaio 2017

Circolare n. 11/2017

Oggetto: Codice della strada – Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie – D.M. 20.12.2016 su G.U. n. 304 del 30.12.2016 – Circolare Ministero dell'Interno prot.n.300/A/8955/16/101/3/3/14 del 30.12.2016.

Con il decreto indicato in oggetto gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada sono stati adeguati in relazione all'indice Istat d'inflazione verificatosi nell'ultimo biennio (0,1 per cento), così come previsto dall'articolo 195 del Codice stesso. L'adeguamento non ha riguardato le sanzioni introdotte o modificate da meno di due anni.

Di seguito si riporta l'ammontare aggiornato delle sanzioni (in vigore dall'1 gennaio) relative ad alcune delle principali violazioni.

	C
	Sanzione pecuniaria
	(euro)
Tipo di violazione	
	Min/max
Superamento dei limiti	
non oltre 10 km/h:	41,00 / 169,00
non oltre 40 km/h:	169,00 / 680,00
non oltre 60 km/h:	532,00 / 2.127,00
oltre 60 km/h:	829,00 / 3.316,00
	N.B. Per gli autoveicoli di
	massa superiore a 3,5 t le
	sanzioni sono raddoppiate
Mancato uso dei fari	
(art. 153 CdS):	41,00 / 169,00
Sosta nelle aree riservate ai	
mezzi pubblici (art. 158 CdS):	85,00 / 338,00
Passaggio col semaforo	
rosso (art. 146 CdS):	163,00 / 652,00
Mancato utilizzo del	
triangolo (art. 162 CdS):	41,00 / 169,00
Scorretta sistemazione	
del carico ( art. 164 CdS):	85,00 / 338,00
	(art. 167 CdS)
1 tonnellata:	41,00 / 169,00
2 tonnellate:	85,00 / 338,00
3 tonnellate:	169,00 / 680,00
oltre 3 tonnellate:	422,00 / 1.697,00
Trasporti ADR	
mancanza di autorizzazione:	2.006,00 / 8.025,00
errato equipaggiamento dei	
veicoli o della sistemazione	
del carico/mancanza	
documenti di trasporto:	406,00 / 1.632,00
sovraccarico:	Doppio delle sanzioni
	previste per i sovraccarichi
	normali .
Superamento limiti di	
sagoma (art. 61 CdS):	422,00 / 1.697,00
Circolazione nei giorni vietati	
(art. 6 CdS):	422,00 / 1.697,00
Omessa revisione del	
veicolo (art. 80 CdS)	169,00 / 680,00

	Sanzione pecuniaria
	(euro)
Tipo di violazione	
•	Min/max
	,
Circolazione senza libretto	
(art. 180 CdS):	41,00 / 169,00
Mancanza/cattivo	849,00 / 3.399,00
funzionamento	(per manomissione sigilli
cronotachigrafo	o alterazione cronotachigra-
(art. 179 CdS):	fo le sanzioni sono raddop-
(art. 175 cas).	piate)
Mancanza/cattivo funzio	948,00 / 3.792,00
namento limitatore	(per alterazione limitatore
Velocità (art. 179 CdS):	velocità le sanzioni sono
	raddoppiate)
	onali (art. 10 CdS)
mancanza di autorizzazio	
ne a bordo:	41,00 / 169,00
mancata osservanza pre-	
scrizioni autorizzazione:	156,00 / 628,00
mancanza	,,,
dell'autorizzazione:	779,00 / 3.143,00
mancata osservanza pre-	7.75,00 7 5.12 .5,00
scrizioni da parte del per-	
sonale di scorta:	334,00 / 1.336,00
Tempi di guida e di	
	uida giornaliera
Fino al 10% :	
	40,00 / 161,00
Oltre il 10% :	319,00 / 1.276,00
Oltre il 20% :	425,00 / 1.701,00
	uida settimanale
Fino al 10%:	40,00 / 161,00
Oltre il 10% :	266,00 / 1.063,00
Oltre il 20% :	425,00 / 1.701,00
	a riposo giornaliero
Fino al 10% :	213,00 / 851,00
Oltre il 10% :	372,00 / 1.489,00
Oltre il 20% :	425,00 / 1.701,00
Mancata osservanza	a riposo settimanale
Oltre il 10% :	372,00 / 1.489,00
Oltre il 20% :	425,00 / 1.701,00
2.3.220701	-,,,

Daniela Dringoli Codirettore Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.1/2013 Allegati due

G/g

<sup>©</sup> CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.304 del 30.12.2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 20 dicembre 2016

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

0

#### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

#### Decreta:

#### Art. 1

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Roma, 20 dicembre 2016

Il Ministro della giustizia Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 3322

#### Tabella I

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue. Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 98 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 25 a € 100 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 156 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 160 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 161 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da  $\in$  40 a  $\in$  163 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 164 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 41 a € 169 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 51 a € 100 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 77 a € 310 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 323 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 81 a € 321 la stessa rimane

invariata. Ove era prevista la sanzione da € 81 a € 326 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 83 a € 331 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 84 a € 332 1a stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 85 a € 338 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 100 a € 203 1a stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 106 a € 425 la rimane stessa invariata. Ove era prevista la sanzione da € 127 a € 254 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 621 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 622. Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 1a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 625. Ove era prevista la sanzione da € 156 a € 627 la deve stessa intendersi sostituita con quella da € 156 a € 628. Ove era prevista la sanzione da € 157 a la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 157 a € 632. Ove era prevista la sanzione da € 160 a € 644 deve la stessa intendersi sostituita con quella da € 160 a € 645. Ove era prevista la sanzione da € 161 a € 646 1a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 161 a € 647. Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 651 la deve stessa intendersi sostituita con quella da € 163 a € 652. Ove era prevista la sanzione da  $\in$  164 a  $\in$  658 intendersi sostituita con quella da  $\in$  164 a  $\in$  659. deve la stessa Ove era prevista la sanzione da € 164 a € 663 stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 664. Ove era prevista la sanzione da € 169 a € 67 679 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 169 a € 680. Ove era prevista la sanzione da € 213 a € 850 intendersi sostituita con quella da € 213 a € 851. la stessa deve Ove era prevista la sanzione da € 218 a € 435 la stessa rimane invariata. Ove era prevista la sanzione da € 266 a € 1.062 stessa deve intendersi sostituita con quella da € 266 a € 1.063. Ove era prevista la sanzione da € 286 a € 1.142 1a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 286 a € 1.143. Ove era prevista la sanzione da € 296 a € 1.183 stessa deve intendersi sostituita con quella da € 296 a € 1.184. Ove era prevista la sanzione da € 319 a € 1.275 stessa deve la intendersi sostituita con quella da € 319 a € 1.276. Ove era prevista la sanzione da € 321 a € 1.282 stessa deve intendersi sostituita con quella da € 321 a € 1.283. Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.304 1a deve stessa intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.305. Ove era prevista la sanzione da € 334 a € 1.335 1 a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 334 a € 1.336. Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.776 1a deve stessa intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.778. Ove era prevista la sanzione da € 372 a € 1.488 deve la stessa intendersi sostituita con quella da € 372 a € 1.489. Ove era prevista la sanzione da € 388 a € 1.551 stessa deve intendersi sostituita con quella da € 388 a € 1.553. Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 1a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 389 a € 1.561. Ove era prevista la sanzione da € 400 a € 1.600 1 a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 400 a € 1.602. Ove era prevista la sanzione da € 401 a € 1.609 deve stessa intendersi sostituita con quella da € 401 a € 1.611. Ove era prevista la sanzione da € 406 a € 1.630 stessa deve intendersi sostituita con quella da € 406 a € 1.632. Ove era prevista la sanzione da € 413 a € 1.656 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 413 a € 1.658. Ove era prevista la sanzione da € 422 a € 1.695 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.697. Ove era prevista la sanzione da € 425 a € 1.699 1a deve stessa intendersi sostituita con quella da € 425 a € 1.701. Ove era prevista la sanzione da € 531 a € 2.125 stessa deve intendersi sostituita con quella da € 532 a € 2.127. Ove era prevista la sanzione da € 667 a € 2.671 stessa deve intendersi sostituita con quella da € 668 a € 2.674. Ove era prevista la sanzione da € 711 a € 3.554 1a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 712 a € 3.558.

Ove era prevista la sanzione da € 771 a € 3.101 stessa deve intendersi sostituita con quella da € 772 a € 3.104. Ove era prevista la sanzione da € 775 a € 3.104 1a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 776 a € 3.107. Ove era prevista la sanzione da € 776 a € 3.111 stessa deve intendersi sostituita con quella da € 777 a € 3.114. Ove era prevista la sanzione da € 778 a € 3.140 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 779 a € 3.143. Ove era prevista la sanzione da € 808 a € 3.238 1a deve stessa intendersi sostituita con quella da € 809 a € 3.241. Ove era prevista la sanzione da € 814 a € 3.260 1a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 815 a € 3.263. Ove era prevista la sanzione da € 828 a € 3.313 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 829 a € 3.316. Ove era prevista la sanzione da € 848 a € 3.393 1a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.396. Ove era prevista la sanzione da € 902 a € 3.607 la deve stessa intendersi sostituita con quella da € 903 a € 3.611. Ove era prevista la sanzione da € 947 a € 3.788 deve stessa intendersi sostituita con quella da € 948 a € 3.792. Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1001 a € 4004. Ove era prevista la sanzione da € 1.062 a € 3.187 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.063 a € 3.190. Ove era prevista la sanzione da € 1.062 a € 4.250 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.063 a € 4.254. Ove era prevista la sanzione da € 1.183 a € 11.835 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.184 a € 11.847. Ove era prevista la sanzione da € 1.335 a € 5.344 la stessa intendersi sostituita con quella da € 1.336 a € 5.349. Ove era prevista la sanzione da € 1.388 a € 13.876 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.389 a € 13.890. Ove era prevista la sanzione da € 1.775 a € 7.101 a deve stessa intendersi sostituita con quella da € 1.777 a € 7.108. Ove era prevista la sanzione da € 1.833 a € 7.334 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.835 a € 7.341. Ove era prevista la sanzione da € 1.880 a € 7.520 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.882 a € 7.528. Ove era prevista la sanzione da € 1.957 a € 7.829 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.959 a € 7.837. Ove era prevista la sanzione da € 1.988 a € 7.953 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.990 a € 7.961. Ove era prevista la sanzione da € 2.004 a € 8.017 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.006 a € 8.025. Ove era prevista la sanzione da € 2.671 a € 10.689 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.674 a € 10.700. Ove era prevista la sanzione da € 4.734 a € 18.935 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.739 a € 18.954. Ove era prevista la sanzione da € 10.879 a € 16.319 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.890 a € 16.335.

#### Dipartimento Pubblica Sicurezza





# DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie a |violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

LORO SEDI

#### e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
  PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri <u>ROMA</u>
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE
  DELL'ARMA DEI CARABINIERI
  ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA



### DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

# - AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA

Per opportuna conoscenza si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2016, il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2016 che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S., dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada (¹) e che troverà applicazione dal 1º Gennaio 2017.

Il Decreto (All. 1) ha assoggettato all'adeguamento biennale anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con decreto del Ministro della giustizia 16 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Si evidenzia, inoltre, che le violazioni di cui agli articoli 116, comma 15; 124, comma 4; 135, comma 7 e 11; 136-ter, comma 3, 2° periodo, con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo Codice della Strada per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, a norma dell'articolo 2, comma 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67, non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada alla variazione dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nell'allegato 1 al Decreto sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, C.d.S.; per esso, infatti,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione alle disposizioni della Legge n. 727/1978



# DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

si è già provveduto all'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Giova ribadire che il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice.

Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale), quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2), o quelle ridotte del 30 per cento rispetto al minimo edittale ai sensi dell'art. 202, comma 1 del C.d.S. (pagamento entro 5 giorni). L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.

Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stata predisposta l'allegata nota sintetica (All. 2) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento.

Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito www.poliziadistato.it.

\*\*\*

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

PG/pl

#### **ALLEGATO 2**

## SANZIONI all'1,1,2017 con l'indicazione art/comma in cui sono citate

Vecchio min	Vecchio max	Nuovo min	Nuovo max	Pagamento entro 5 glor⊓i	Articoli in cui si trova la sanzione		
€24	€ 98	€ 24	€ 98	€ 16,80	158/6 (per violazioni commesse con ciclomotori e motovelcoli a due ruote), 182/10 primo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo)		
€ 25	€ 100	€ 25	€ 100	€ 17,50	6/13, 7/15, 15/3, 51/2, 68/6, 95/7, 98(DPR 474/2001), 99/3, 100/13, 115/5, 141/10, 142/10, 160/2,166/2, 175/16, 180/7, 181/3, 182/10 (eccetto c.9-bis), 183/5, 190/10		
€ 38	€ 156	€ 38	€ 156	€ 26,60	6/7 (L.33/2012 art.1/3 - per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote)		
€ 39	€ 160	€ 39	€ 160	€ 27,30	167/2-bis (rif.167/2 lett. a), 167/3-bis (rif.167/2 lett. a), 167/5 (2°paragrafo rif.167/2 lett. a)		
€ 40	€ 161	€ 40	€ 161	€ 28,00	174/4 primo periodo, 178/4 primo periodo		
€ 40	€ 163	€ 40	€ 163	€ 28,00	172/11		
€ 40	€ 164	€ 40	€ 164	€ 28,00	158/5 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 secondo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo)		
€ 41	€ 169	€ 41	€ 169	€ 28,70	articolo) 6/14, 7/14, 10/20, 15/2, 22/12, 60/6, 64/3, 65/3, 66/5, 67/5, 68/7, 70/4, 84/7, 99/4, 102/7, 104/12, 109/5, 110/8, 115/5, 141/11, 142/7, 143/13, 144/4, 146/2, 149/4, 150/4, 152/2, 153/11, 154/8, 155/5, 156/5, 157/8, 158/6 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 161/4, 162/5, 163/3, 167/2 lett. a), 167/11, 169/9, 175/14 e 16, 177/5, 180/7, 182/10 (eccetto c. 9-bis), 184/8, 188/5		
€ 51	€ 100	€ 51	€ 100	€ 35,70	179 (L. 727/78 artt. 13, 18 e 19)		
€77	€ 310	€77	€ 310	€ 53,90	97/8 e 13		
€78	€311	€78	€ 311	€ 54,60	125/4, 135/9		
€80	€ 323	€80	€ 323	€ 56,00	125/3-bis		
€ 81	€ 321	€ 81	€ 321	€ 56,70	6/7 (L.33/2012 art.1/3 – tutti i veicoli tranne ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 115/1-ter, 122/5-bis, 167/2-bis (rif.167/2 lett. b), 167/3-bis (rif.167/2 lett. b), 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. b)		
€81	€ 326	€81	€ 326	€ 56,70 .	7/14, 148/15, 170/6, 171/2, 172/10, 173/3, 182/8 (rif. 170/6)		
€83	€ 331	€ 83	€ 331	€ 58,10	97/10, 115/1-quater, 189/9-bis quarto periodo		
€84	€ 332	€ 84	€ 332	€ 58,80	85/4-bis, 86/3		
€ 85	€ 338	€ 85	€ 338	€ 59,50	6/14, 7/13, 9/9, 27/11, 34/5, 60/6, 63/5, 67/6, 70/4, 71/6, 72/13, 73/3, 79/4, 82/8, 92/3 e 4, 93/8, 95/6, 98/3, 99/5, 100/11, 102/6, 110/7, 111/6, 112/4, 115/3 (1° periodo), 118/13, 122/8 e 9, 132/5, 133/4, 134/2, 141/8, 147/5, 149/5, 150/5, 153/10, 154/7, 158/5 (escluse le violazioni commesse con ciciomotori e motoveicoli a due ruote),164/165/3, 167/2 lett. b), 167/11, 169/10, 176/21, 177/4, 185/6, 188/4, 189/9, 192/6		
€ 100	€ 203	€ 100	€ 203	€ 70,00	179 (L. 727/78 art. 17)		
€ 106	€ 425	€ 106	€ 425	€ 74,20	15/3-bis		
€ 127	€ 254	€ 127	€ 254	€ 88,90	179 (L. 727/78 artt. 12.e 14)		
€ 155	€ 621	€ 155	€ 622	€ 108,50	97/7, 9 DLG 144/2008		
€ 155	€ 624	€ 155	€ 625	€ 108,50	115/3 (2° paragrafo), 125/3, 126/11, 135/13, 135/14, 136-bis/8, 136-bis/9, 138/12 (rif. 125/3)		
€ 156	€ 627	€ 156	€ 628	€ 109,20	10/19		
€ 157	€ 631	€ 157	€ 632	€ 109,90	115/1-quinquies		
€ 160	€ 644	€ 160	€ 645	€ 112,00	167/2-bls (rif.167/2 lett. c), 167/3-bis (rif.167/2 lett. c), 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. c)		
€ 161	€ 646	€ 161	€ 647	€ 112,70	117/5, 170/6-bis, 173/3-bis,		
€ 163	€ 651	€ 163	€ 652	€ 114,10	143/11, 145/10, 146/3, 148/16, 168/9-ter, 191/4		
€ 164	€ 658	€ 164	€ 659	€ 114,80	174/8		
€ 164	€ 663	€ 164	€ 664	€ 114,80	7/13-bis, 77/3-bis primo periodo, 128/2, 186-bis/2		

€ 169	€ 679	€ 169	€ 680	€ 118,30	6/12, 9/8 e 9, 16/4, 18/5, 20/4, 22/11, 29/3, 31/2, 32/6, 33/7, 71/6, 80/14, 83/4, 85/4, 93/9, 98/4, 103/5, 104/11, 105/4, 110/6, 118/11 e 12, 123/12, 141/9, 142/8, 167/2 lett. c), 167/7, 167/11, 169/7, 176/18,	
€ 213	€ 850	€ 213	€ 851	€ 149,10	174/4 secondo periodo, 178/4 secondo periodo	
€218	€ 435	€ 218	€ 435	€ 152,60	157/7-bis	
€ 266	€ 1.062	€ 266	€ 1.063	€ 186,20	174/7 primo periodo, 178/7 primo periodo, 178/8	
€ 286	€ 1.142	€ 286	€ 1.143	€ 200,20	126-bis/2	
€ 296	€ 1.183	€ 296	€ 1,184	€ 207,20	189/5	
€ 319	€ 1.275	€ 319	€ 1.276	€ 223,30	174/5 primo periodo, 178/5 primo periodo	
€ 321	€ 1.282	€ 321	€ 1.283	€ 224,70	143/12, 148/16	
€ 327	€ 1.304	€ 327	€ 1.305	€ 228,90	174/9, 174/14, 178/9, 178/13	
€ 334	€ 1.335	€ 334	€ 1.336	€ 233,80	10/25-ter	
€ 356	€ 1.776	€ 356	€ 1,778	€ 249,20	94/4	
€ 372	€ 1.488	€ 372	€ 1.489	€ 260,40	174/5 secondo periodo, 174/7 secondo periodo, 178/5 secondo periodo, 178/7 secondo periodo	
€ 388	€ 1.551	€ 388	€ 1.553	€ 271,60	97/12	
€ 389	€ 1559	€ 389	€ 1.561	€ 272,30	116/14, 124/4 (2° paragrafo)	
€ 400	€ 1600	€ 400	€ 1.602	€ 280,00	116/16, 135/8, 135/10, 135/12, 136-bis/7	
					167/2-bis (rif.167/2 lett. d), 167/3-bis (rif.167/2 lett. d), 167/5	
€ 401	€ 1.609	€ 401	€ 1.611	€ 280,70	(2° paragrafo rif. 167/2 lett. d)	
€ 406	€ 1.630	€ 406	€ 1.632	€ 284,20	168/9 e 9-bis	
€413	€ 1.656	€ 413	€ 1.658	€ 289,10	38/13, 39/3, 94-bis/3, 96/2-bis, 97/6, 115/1-septies, 189/9-bis secondo periodo	
<b>€ 422</b> -	€ 1.695	€ 422	€ 1.697	€ 295,40	6/12, 8/2, 10/21, 10/22, 17/3, 23/11, 24/7, 25/6, 30/8, 45/7 61/7, 68/8, 78/3, 80/15 e 17, 82/9, 84/7, 85/4, 87/6, 90/2, 92/3, 93/7, 101/5, 104/10, 108/6, 109/4, 122/7 e 8, 149/6, 150/5, 167/2 lett. d), 167/11, 169/8, 175/13 e 15, 176/17 e 20, 180/8	
€ 425	€ 1.699	€ 425	€ 1.701	€ 297,50	174/6, 174/7 terzo periodo, 178/6, 178/7 terzo periodo,	
€ 531	€ 2.125	€ 532	€ 2.127	€ 372,40	94-bis/2, 142/9, 186/2 lett. a)	
€ 667	€ 2.671	€ 668	€ 2.674	€ 467,60	62/7	
€711	€ 3,554	€712	€ 3.558	€ 498,40	94/3, 94/4-bis	
€ 771	€ 3.101	€772	€ 3.104	€ 540,40	7/15-bis	
€775	€ 3.104	€776	€ 3.107	€ 543,20	142/11 (2° periodo rif. 179/3)	
€776	€ 3.111	€777	€ 3.114	€ 543,90	214/1 e 8	
€778	€ 3.140	€779	€ 3.143	€ 545,30	10/18	
€ 808	€ 3.238	€ 809	€ 3.241	€ 566,30	45/9-ter	
€ 814	€ 3.260	€ 815	€ 3.263	€ 570,50	179/3	
€ 828	€ 3.313	€ 829	€ 3.316	€ 580,30	77/3-bis secondo periodo, 97/5 secondo periodo, 142/9-bis	
€ 848	€ 3.393	€ 849	€ 3.396	€ 594,30	9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3, 171/4, 172/12, 179/2, 193/2	
€ 902	€ 3.607	€ 903	€ 3.611	€ 632,10	142/11 (2° periodo rif, 179/2-bis)	
€ 947	€ 3.788	€ 948	€ 3.792	€ 663,60	179/2-bis	
€ 1000	€ 4000	€ 1.001	€ 4.004	€ 700,70	116/15-bis, 126/12	
€ 1.062	€ 3.187	€ 1.063	€ 3,190	€ 744,10	120/6	
€ 1.062	€ 4.250	€ 1.063	€ 4.254	€ 744,10	97/5 primo periodo	
€ 1.183	€ 11.835	€ 1.184	€ 11.847	€ 828,80	79/4 •	
€ 1.335	€ 5.344	€ 1.336	€ 5.349	€ 935,20	192/7	
€ 1.388	€ 13.876	€ 1.389	€ 13.890	€ 972,30	23/12	
€ 1.775	€ 7.101	€ 1.777	€ 7.108	€ 1,243,90	86/2	
	€ 7.334	€ 1.835	€ 7.341	€ 1.284,50	97/9 e 11, 213/2-ter	
€ 1.833 € 1.880	€ 7.520	€ 1.882	€ 7.528	€ 1.204,50 € 1.317,40	174/11, 178/11	
€ 1.880			€ 7.837	€ 1.377,40	80/14 quinto periodo	
€ 1.957 € 1988	€ 7.829	€ 1.959		€ 1.371,30 € 1.393,00	126/11 (2° paragrafo)	
PIMM	€ 7953	€ 1990	€ 7.961 € 8.025	€ 1.393,00 € 1.404,20	126/11 (2° paragrato) 100/12,168/8, 176/19, 213/4, 216/6, 217/6, 218/6	
				:	1. INDI 12. 10000. 170118. 2.1014. 2.1010. 2.1710. 2.1710	
€ 2.004	€ 8.017	€ 2.006				
€ 2.004 € 2.671 € 4.734	€ 8.017 € 10.689 € 18.935	€ 2.674	€ 10.700 € 18.954	€ 1.871,80 € 3.317,30	74/6 23/13-bis	

# DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA CHE SONO ESCLUSE DALL'AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI

Articolo	 Minimo	Massimo
116/15	€ 5000	€ 30000
124/4	€ 5000	€ 30000
135/7	€ 5000	€ 30000
135/11	 € 5000	€ 30000
136-ter/3 (2° paragrafo)	€ 5000	€ 30000